



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Determinazione N. 2505 / 2025

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: Non assoggettamento alla procedura di VIA del progetto presentato da VENETO STRADE S.p.A. relativo al progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per i lavori di realizzazione del raccordo Nord di Jesolo della S.R. n° 43 "Del Mare" - Stralcio 2, da realizzarsi in Comune di Jesolo.

La dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1;
- iii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l'art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;-
- vi. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

- vii. la determinazione n. 174 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;
- viii. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- ix. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "La Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- x. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T. 2025-2027);
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- iv. la legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 recante "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)" ed in particolare:
 - l'art. 9 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A. per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
 - l'art.11 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico VIA della Città metropolitana;
- v. il decreto del sindaco metropolitano n. 28 del 30.04.2025 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;

- vi. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- vii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- viii. l’Allegato tecnico al regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA;
- ix. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 25853 del 17.04.2025 con cui VENETO STRADE S.p.A., con sede legale in VENEZIA, Dorsoduro 3901, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione del progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo ai lavori di realizzazione del raccordo Nord di Jesolo della S.R. n° 43 "Del Mare" - Stralcio 2;

Constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera h) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all’espletamento della procedura di verifica di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 12/2024;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 05.05.2025 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società VENETO STRADE S.p.A.

Dato atto che:

- i. con nota protocollo n. 29853 del 17.04.2025 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. in data 12.05.2025 si è riunito il Comitato Tecnico VIA per la presentazione del progetto, convocato con nota prot. n. 29290 del 06.05.2025, di cui al verbale prot. n. 34634 del 23.05.2025.
- iii. con nota acquisita agli atti con prot n. 37846 del 04.06.2025 il comune di Jesolo ha trasmesso le proprie osservazioni e trasmesse al soggetto proponente con la nota di richiesta integrazioni di cui sotto;
- iv. con nota protocollo n. 41808 del 18.06.2025, e con il contributo di ARPAV (prot. n. 40280 del 13.06.2025) sono state richieste alla ditta integrazioni documentali ed approfondimenti tecnici al fine di poter effettuare una valutazione esaustiva degli impatti ambientali generati dall’intervento proposto. In particolare, sono state richieste ulteriori informazioni per i seguenti temi:
 - Matrice rumore
 - Matrice inquinamento luminoso
 - Terre e Rocce da Scavo e Suolo
 - Atmosfera

- v. con nota acquisita agli atti con prot n. 38361 del 05.06.2025 l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha trasmesso il proprio parere in merito alla realizzazione della nuova opera viaria che non risulta in contrasto con le NTA del PGRA, con alcune prescrizioni;
- vi. con nota acquisita agli atti con prot n. 44932 del 01.07.2025 il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale osserva per quanto di competenza che non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'opera nel rispetto di alcune prescrizioni;
- vii. con note acquisite agli atti con prot. n. 48027 e 48029 del 15.07.2025 Veneto Strade ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 41808/25;
- viii. con nota acquisita agli atti con prot n. 61725 del 10.09.2025 sono state trasmesse integrazioni spontanee per un ulteriore approfondimento in merito all'impatto sulla matrice atmosfera;
- ix. con nota acquisita agli atti con prot n. 62207 del 12.09.2025 l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali invia ulteriore contributo con il quale precisa che la presenza di aree con differenza di tirante idraulico > a 0.05 m non è coerente con l'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PGRA, in base al quale qualsiasi intervento non deve determinare un incremento delle "condizioni di pericolo nell'area interessata, nonché a valle o a monte della stessa";
- x. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- xi. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata svolta l'istruttoria-tecnico amministrativa di cui alla Fase 3 lettera B) "Valutazione preliminare (Livello I-Screening specifico) dell'Allegato Tecnico al Regolamento Regionale n. 4/2025 in materia di VINCA;
- xii. il Comitato VIA nella seduta del 15.09.2025 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n° 62808 del 16.09.2025; tale parere include anche il parere motivato positivo di VINCA.

Evidenziato che con determina prot. n. 55380 del 12.08.2025 è stato prorogato di ulteriori 20 giorni il termine di cui all'art.19 c.7 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 25853 del 17.04.2025 per la realizzazione del progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo ai lavori di realizzazione del raccordo Nord di Jesolo della S.R. n° 43 "Del Mare" - Stralcio 2, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 62808 del 16.09.2025 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti n° 3 condizioni ambientali:

Condizione n° 1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Sia effettuata una campagna di misure per monitorare il rumore prodotto in fase di cantiere inviando preliminarmente un progetto di monitoraggio.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Trenta giorni prima dell'apertura dei cantieri sia inviato il progetto di monitoraggio. Il medesimo sarà oggetto di validazione da parte dei soggetti verificatori.

Soggetto verificatore	Comune di Jesolo - ARPAV
-----------------------	--------------------------

Condizione n° 2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post Operam
Oggetto della condizione	Sia predisposta una indagine Origine/Destinazione sui flussi di traffico
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 12 mesi dalla data di apertura dell'opera stradale
Soggetto verificatore	CMVe - ARPAV

Condizione n° 3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam
Oggetto della condizione	Sia fornito un progetto illuminotecnico conforme alla Legge Regionale n. 17/09. Detto progetto dovrà essere elaborato con riferimento alla normativa tecnica vigente (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464-2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016) e ai criteri e alle linee guida ARPAV reperibili all'indirizzo http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1 .
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro un anno dal rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità di VIA.
Soggetto verificatore	ARPAV – Dipartimento di Venezia

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo ai lavori di realizzazione del raccordo Nord di Jesolo della S.R. n° 43 "Del Mare" - Stralcio 2, acquisito agli atti con protocollo n. 25853 del 17.04.2025.
3. Di rilasciare parere motivato positivo di VINCA, con le seguenti condizioni d'obbligo
Il presente parere motivato ha validità di 5 anni. Motivata richiesta di proroga finalizzata a consentire la conclusione del progetto può essere presentata dal proponente almeno 120 giorni prima della scadenza del termine di validità del parere.
4. Il progetto di cui al punto 1, deve essere **realizzato entro cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla scrivente Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione dell'Impatto Ambientale deve essere reiterata. Se l'istanza di proroga è presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo provvedimento continua ad essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
5. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta all'art. 1 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link:

<http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste>

6. Ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis del D.lgs 152/06, il proponente, entro i termini di validità disposti dal presente provvedimento è tenuto a trasmettere alla scrivente Amministrazione la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte.
7. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
8. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni e della proroga previste per legge e fissato al 18/09/2025, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso a VENETO STRADE S.p.A. e trasmesso per conoscenza al Comune di Jesolo, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia, al Consorzio di bonifica Veneto orientale, l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, alla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per la Città metropolitana di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente